

DALLE COMMISSIONI DI CAMERA E SENATO

06 agosto 2015 ore 06:00

Riscossione: via libera al decreto con qualche punto a favore di Equitalia

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, **Avvocato Gabriella Antonaci** - Avvocato, **Loconte & Partners**

Libero accesso di Equitalia alle informazioni su conti italiani ed esteri dei debitori, riduzione dell'aggio di un solo punto percentuale rispetto ai due attualmente previsti, documentazione della situazione di obiettiva difficoltà economica per l'accesso anche alle dilazioni under 50.000 euro. Sono queste alcune delle osservazioni che le Commissioni di Camera e Senato hanno ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione dell'Esecutivo, pur esprimendo parere favorevole all'atto di Governo n. 185 sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Ma l'ago della bilancia pende ancora verso le ragioni erariali? Così sembra.

Parere favorevole dalle Commissioni parlamentari per l'atto di Governo n. 185, recante misure per la **semplificazione e razionalizzazione** delle norme in materia di **riscossione**. Nella seduta dello scorso 4 agosto 2015, la VI Commissione Finanze di Camera e Senato, dopo aver esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale, ha emesso **parere favorevole**, rilasciando al contempo alcune **osservazioni** in merito.

La Commissione, infatti, esprime l'avviso che, sebbene lo schema di decreto sia nella sostanza rispettoso dei principi della legge delega, lo stesso debba essere temperato con “la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione”.

Vengono dunque, formulate una serie di osservazioni allo schema di decreto che, in ottemperanza alla suddetta finalità, sembrano chiaramente orientate a **favorire maggiormente** le tasche di **Equitalia**.

In primis viene proposto che gli agenti della riscossione possano avere “**libero accesso** a tutte le **informazioni finanziarie** che riguardano il contribuente, come per esempio i **conti correnti bancari** italiani e quelli all'estero, la **compravendita di auto** o di **imbarcazioni**, i conti titoli, ecc. ecc., come avviene nei Paesi oltreconfine”.

Tale previsione sarebbe motivata - secondo quanto sostenuto dalla Commissione Finanze del Senato - dalla eccessiva riduzione dei poteri accordati ai concessionari della riscossione, che - come riconosciuto dalla Corte dei Conti - avrebbero condotto ad una riduzione degli introiti dagli stessi incassati.

La finalità sarebbe, pertanto, il **rinvigorismento del potere dei recupero del concessionario della riscossione**, considerato anche lo stesso gode di minori tutele. Basti pensare che ad Equitalia è precluso - a differenza degli istituti di credito - procedere al pignoramento dell'unica casa nella quale il debitore risiede, in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n. 602/1973 che si proponeva di tutelare maggiormente i crediti dello Stato rispetto a quelli di natura privatistica attraverso appunto una legislazione speciale in deroga rispetto a quella ordinaria.

Sempre nell'ottica di implementare gli incassi dell'agente della riscossione, viene proposto al Governo l'**abbattimento dell'aggio** della riscossione di **un solo punto** percentuale rispetto alla situazione attuale.

L'aggio, dunque, passerebbe dall'8% al **7%** e non più al 6%.

Tale misura non dovrebbe essere applicata da subito, prevedendosi una **norma transitoria** che

consenta l'applicazione del **precedente regime** limitatamente ai **ruoli affidati** agli agenti stessi **prima del 1° gennaio 2016**, e l'applicazione dell'aggio in misura ridotta solo ai ruoli affidati in data successiva al 1° gennaio 2016.

La stessa norma transitoria, poi, dovrebbe prevedere “compatibilmente con le esigenze del bilancio dello Stato, una forma di **integrazione dei ricavi** degli agenti della riscossione nel caso in cui non sia possibile garantirne l'equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione”.

Finalmente più respiro per i **contribuenti decaduti dalla rateazione**.

Specularmente a quanto previsto dall'art. 10 dello schema di decreto, secondo cui il contribuente decaduto dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, può ottenere un nuovo piano di rateazione a condizione che al momento della presentazione della relativa istanza le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate, la Commissione Finanze della Camera propone al Governo di valutare la possibilità di chiedere, in caso di decadenza, un ulteriore piano di rateazione anche con **riferimento ai piani di rateazione** delle somme dovute seguito di **acquiescenza** o di **accertamento con adesione**, limitatamente a quelli decaduti a partire dai 24 mesi precedenti all'entrata in vigore dal decreto legislativo.

Viene inoltre, chiesto al Governo, con riferimento all'art. 3, lettera b) dello schema di decreto, di valutare l'opportunità di ampliare da **5 a 10 giorni** il termine relativamente al quale viene considerato tardivo il versamento della prima rata in caso di “**inadempimento lieve**”, tale da non comportare decadenza dalla dilazione.

Sempre con riferimento alla rateazione, tuttavia, la Commissione Finanze del Senato ritiene non più sufficiente la sola **autodichiarazione** del contribuente al fine di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica nelle dilazioni dei debiti di importo non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la stessa Commissione osserva che, al fine di scongiurare “comportamenti opportunistici, tenuto conto della soglia comunque non modesta di somme iscritte a ruolo (50.000 euro)”, la possibilità di ripartizione del pagamento possa essere accordata al contribuente fino ad un massimo di settantadue rate solo qualora costui **documenti** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà **indipendentemente dal valore** delle somme iscritte a ruolo.

Tra le altre osservazioni, si segnala l'opportunità di prevedere una norma che confermi la regola, attualmente vigente, secondo cui in caso di annullamento del ruolo, a seguito di sgravio, o in caso di inesigibilità, le **spese** per le **procedure esecutive** e per i diritti di notifica sono poste **a carico degli enti**.

Con riferimento all'art. 5 dello schema di decreto legislativo che, intervenendo sull'art. 29 del D.L. n. 78/2010 (“Concentrazione della riscossione nell'accertamento”), aveva previsto la sostituzione della locuzione “decorso sessanta giorni dalla notifica” con l'espressione “decorso il termine utile per la proposizione del ricorso”, viene chiesto al Governo di valutare l'opportunità di prevedere l'**esecutività** della **cartella** di pagamento dopo **120 giorni** dalla notifica della stessa, nonché l'opportunità di prevedere l'esecutività dell'**avviso di intimazione** dopo **30 giorni** dalla notifica il prolungamento della validità dello stesso ad un anno.

Infine, con riferimento alla **sospensione legale** della riscossione, viene richiesto al Governo di valutare l'opportunità di rivedere il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione, a pena di decadenza e di **non precludere** la successiva proposizione del ricorso dinanzi alle commissioni competenti.

Leggi anche:

- “Sanzioni, contenzioso e riscossione le osservazioni di Assonime”
- “Riscossione, Equitalia taglio dell'aggio rischia di pregiudicare l'operatività”
- “Riscossione come cambia la rateazione degli avvisi bonari”
- “Riforma del contenzioso e riscossione le proposte dei Commercialisti”
- “Riscossione, aggio molto rumore per nulla”
- “Debiti fiscali con rateazioni più snelle ed efficaci”

